

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RG NR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	4
Comunicazioni del Presidente	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 18 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.45.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RG NR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 20 dicembre 2023.

Enrico COSTA, *presidente e relatore*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Francesco Bonifazi e Maria Elena Boschi nonché Luca Lotti, deputato cessato dal mandato (Doc. IV,

n. 2). Tale domanda – inviata dal GUP del Tribunale di Firenze – trae origine da un procedimento penale in corso presso il medesimo Tribunale nei confronti, tra gli altri, degli on. Boschi e Lotti (procedimento n. 1227/22 RG NR – 777/22 RGGIP).

Ricorda ancora che, facendo seguito alla lettera da lui inviata all'esito di quanto convenuto da tutti i Gruppi nella seduta del 14 dicembre scorso, il predetto GUP di Firenze ha trasmesso alla Camera anche la richiesta di rinvio a giudizio degli onn. Luca Lotti e Maria Elena Boschi nonché la richiesta di sequestro (probatorio) di corrispondenza concernente – oltre che i predetti onn. Boschi e Lotti – anche l'on. Bonifazi (che non è non indagato), entrambe formulate dai pubblici ministeri allo stesso GUP.

In quanto relatore, sintetizza di seguito il contenuto di tali atti.

La richiesta di rinvio a giudizio degli onn. Boschi e Lotti formulata dalla procura di Firenze.

Dalla lettura della richiesta di rinvio a giudizio si trova conferma di quanto ha anticipato nella precedente relazione del

14 dicembre scorso e cioè del fatto che l'ipotesi di reato formulata dalla procura di Firenze nei confronti degli onn. Boschi e Lotti è quella di illecito finanziamento dei partiti (fattispecie disciplinate dall'articolo 7 della legge n. 195 del 1974 e dall'articolo 4 della legge n. 659 del 1981) in quanto, quali « *componenti del Consiglio direttivo della Fondazione OPEN, riferibile a Matteo RENZI (e da lui diretta), di fatto articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico (corrente renziana) ... ricevevano in violazione della normativa citata, i seguenti contributi di denaro che i finanziatori consegnavano alla Fondazione OPEN; somme che venivano utilizzate per sostenere l'attività politica di RENZI, LOTTI e BOSCHI e della corrente renziana* ». Nella medesima richiesta di invio a giudizio sono poi indicati alcuni prospetti recanti i « *contributi e le donazioni volontarie* » accreditati sul c/c della Fondazione OPEN negli anni dal 2014 al 2018, che ammonterebbero complessivamente a circa 3,5 mln di euro, nonché l'elenco dettagliato dei finanziatori/donatori.

La Procura della Repubblica di Firenze contesta inoltre agli onn. Lotti e Boschi, in concorso con gli altri soggetti componenti del Consiglio direttivo della Fondazione *Open* e con il sen. Renzi, di aver ricevuto, « *in violazione della normativa citata* », a mezzo dell'interposizione fittizia della Fondazione, contributi in forma indiretta consistiti in beni e servizi, acquistati dalla medesima Fondazione utilizzando il denaro proveniente dalle donazioni volontarie e dai contributi suddetti versati dai finanziatori. I fatti sarebbero stati commessi a Firenze dal 7.11.2014 al 1.07.2018.

Uno degli assi portanti sui cui si basano le accuse che la procura di Firenze muove ai parlamentari coinvolti consiste nella convinzione che la Fondazione *Open* sia stata (all'epoca dei fatti) una « *articolazione politico-organizzativa* » del Partito democratico, cioè avrebbe operato esclusivamente al servizio di tale partito, mettendo a disposizione della c.d. corrente renziana contributi finanziari e servizi. Al riguardo, ricorda che l'articolo 7, secondo comma, della legge n. 195 del 1974 sanziona penal-

mente il finanziamento societario occulto (cioè quello non preceduto da una delibera dell'organo sociale competente né successivamente esposto in bilancio), ove questo sia eseguito non solo a favore di un partito in senso stretto, ma – appunto – anche di una sua « *articolazione politico-organizzativa* ».

Al riguardo – salvi gli approfondimenti giurisprudenziali che proporrà al termine della relazione – gli pare doveroso ricordare che, come è anche emerso dal dibattito politico, parlamentare e giornalistico, la Corte di cassazione, chiamata in più occasioni a pronunciarsi tra il 2020 e il 2022 sulla legittimità dei decreti di sequestro probatorio disposti dalla procura di Firenze prima della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, ha più volte censurato l'impianto accusatorio della procura di Firenze sottolineando – tra le altre cose – che tale ufficio inquirente non avrebbe adeguatamente dimostrato che la Fondazione *Open* fosse un'articolazione interna del Partito Democratico e cioè non disponesse di una sfera di azione diversa e autonoma da quella della citata forza politica.

Ai fini, poi, di un proficuo dibattito sui profili della vicenda rientranti nella competenza della Giunta, gli sembra opportuno sottoporre all'attenzione dei colleghi anche la circostanza che la procura di Firenze, nella richiesta di rinvio a giudizio (che dovrebbe contenere « *l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto* » – v. articolo 417 c.p.p.), non fa menzione di aver verificato che i contributi finanziari erogati a *Open* – che costituirebbero l'oggetto del finanziamento occulto illecito – non siano stati deliberati dai competenti organi societari né iscritti nel bilancio (circostanze, queste, che, come detto, rappresentano gli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 7 della legge n. 195 del 1974).

Nella medesima richiesta di rinvio a giudizio viene altresì confermato che all'ex deputato Lotti è contestato anche il reato di corruzione impropria (articolo 318 c.p.) in quanto « *nella sua qualità di parlamentare della Camera dei Deputati, sottosegretario*

alla Presidenza del Consiglio, segretario del Comitato Interministeriale per la programmazione economica », si sarebbe « ripetutamente adoperato nel periodo temporale 2014-giugno 2018 affinché venissero approvate dal Parlamento disposizioni normative favorevoli » per un determinato gruppo societario; in cambio, egli avrebbe ricevuto utilità consistenti in contributi di denaro che sarebbero stati versati, tramite l'intermediazione di altro soggetto, in parte alla Fondazione Open e in parte al « Comitato Nazionale per il sì ».

Al riguardo si limita a segnalare – anche ai fini di una valutazione da parte della Giunta – come la procura, almeno nella richiesta di rinvio a giudizio, non chiarisca in che cosa sarebbero consistiti gli asseriti, ripetuti interessamenti dell'on. Lotti volti a far approvare dal Parlamento disposizioni normative favorevoli a un determinato gruppo societario né quali sarebbero tali disposizioni né, ancora, quale sarebbe il nesso causale intercorrente tra l'esercizio della funzione parlamentare/ministeriale e il versamento dei contributi alla Fondazione Open e al Comitato per il sì.

Da ultimo, sottolinea che la richiesta di rinvio a giudizio in questione individua la Camera dei deputati come possibile parte offesa dei reati ipotizzati, ma non ne vengono esposte le motivazioni, come di norma avviene in tale fase del procedimento.

La richiesta di sequestro probatorio di corrispondenza formulata dalla procura di Firenze al GUP.

Per quanto attiene alla richiesta di sequestro (probatorio) di corrispondenza depositata dalla procura nel corso dell'udienza preliminare, fa innanzitutto presente che, in essa, i magistrati inquirenti fiorentini sottolineano la rilevanza dei principi di diritto contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, nella consapevolezza che essi « sono destinati ad avere indubbe ricadute, nella presente vicenda processuale, anche con riferimento agli imputati Boschi Maria Elena, parlamentare della Camera dei deputati dal 15/3/2013 e tuttora in carica, e Luca Lotti,

parlamentare della Camera dei deputati dal 15/3/13 e cessato dalla carica il 12/10/22 ».

Di tale fondamentale decisione la stessa procura di Firenze richiama alcuni decisivi passaggi in cui il Giudice delle leggi afferma che:

a) la tutela della corrispondenza prevista dall'articolo 15 della Costituzione non si esaurisce con la ricezione del messaggio e la presa di cognizione del suo contenuto da parte del destinatario, ma permane finché la comunicazione conservi carattere di attualità e interesse per i corrispondenti. In particolare, viene evidenziato il punto della sentenza in cui la Corte sottolinea che « analogamente all'art. 15 Cost., quanto alla corrispondenza della generalità dei cittadini, anche, e a maggior ragione, l'art. 68, terzo comma, Cost. tutela la corrispondenza dei membri del Parlamento – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico". (...) Tale carattere deve presumersi, sino a prova contraria, quando si discuta di messaggi scambiati – come nella specie – a una distanza di tempo non particolarmente significativa rispetto al momento in cui dovrebbero essere acquisiti e nel corso dello svolgimento del mandato parlamentare in cui tale momento si colloca, e per giunta ancora custoditi in dispositivi protetti da codici di accesso. La conclusione è, dunque, che, per questo verso, si è al cospetto di sequestri di corrispondenza rientranti nell'ambito della garanzia di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. »;

b) l'autorizzazione delle Camere a eseguire il sequestro di corrispondenza di parlamentari può essere solo di tipo preventivo ai sensi di quanto dispone l'articolo 4 della legge n. 140/2003 e non anche di tipo successivo, come invece accade nel caso delle intercettazioni di comunicazioni, ove peraltro queste siano meramente fortuite e occasionali (articolo 6 della medesima legge n. 140/2003). In particolare, la stessa procura di Firenze richiama il punto della

sentenza n. 170/2023 in cui la Corte costituzionale afferma che «*gli organi inquirenti debbono ritenersi abilitati a disporre – in confronto al terzo non parlamentare – il sequestro del “contenitore” (nella specie, del dispositivo di telefonia mobile). Nel momento, però, in cui riscontrano la presenza in esso di messaggi intercorsi con un parlamentare, debbono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, al fine di poterli coinvolgere nel sequestro*».

Di tale richiesta di sequestro probatorio sottopone all'attenzione dei colleghi, come spunto di riflessione per il dibattito in Giunta, un aspetto che gli sembra molto importante e cioè che – come peraltro anticipato esplicitamente nella richiesta di autorizzazione inviata alla Camera dal GUP di Firenze – le copie cartacee della maggior parte delle *e-mail* di cui si chiede l'autorizzazione al sequestro sono già state materialmente acquisite dagli inquirenti. Così come – analogamente – appare confermato il fatto che le *chat* e l'ulteriore corrispondenza informatica riguardante i parlamentari in questione è già stata estratta dai dispositivi sequestrati agli imputati e ad altri soggetti terzi nel corso delle indagini preliminari. Ciò è accaduto – evidentemente – in quanto la procura di Firenze, prima della sentenza della Corte costituzionale n. 170/2023, ha ritenuto di poter procedere al sequestro di corrispondenza (ritenuta mera documentazione) concernente parlamentari, anche senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, la procura richiedente afferma che «*poiché la documentazione cartacea sequestrata (...) e le copie forensi dei supporti informatici sequestrati ad imputati e a terzi non parlamentari è stata acquisita agli atti, non vi è alcuna ragione che impedisca di procedere secondo il regime autorizzativo delineato dalla Corte costituzionale e chiedere alla Camera dei deputati l'autorizzazione al sequestro di tali messaggi*». In

buona sostanza, dunque, sembra che la procura chieda l'autorizzazione a usare processualmente la corrispondenza già di fatto acquisita all'esito di precedenti atti investigativi. Ciò, anche in considerazione del fatto che l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, ad avviso della procura, andrebbe interpretato in modo analogo a quanto disposto dall'articolo 6 della medesima legge con riferimento alle intercettazioni casuali e cioè nel senso di consentire comunque l'utilizzo processuale nei confronti dei terzi non parlamentari della corrispondenza con i parlamentari medesimi, anche in assenza di autorizzazione delle Camere di appartenenza.

Da ultimo segnala – sempre al fine di offrire ai colleghi alcuni spunti di riflessione utili per il dibattito in Giunta – che, in base a quanto è anche emerso dal dibattito politico, parlamentare e giornalistico, la Corte di cassazione avrebbe annullato (tra il 2020 e il 2022) taluni analoghi sequestri di documenti e di corrispondenza disposti dalla procura di Firenze nell'ambito della medesima inchiesta non solo per difetto del *fumus commissi delicti*, ma anche per mancanza di proporzionalità e continenza dell'estensione di tali misure investigative.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propone – ove la Giunta concordi – di incaricare gli Uffici di acquisire le sentenze della Corte di cassazione che hanno riguardato i sequestri disposti dalla procura di Firenze nell'ambito dell'inchiesta riguardante la Fondazione *Open*; tali sentenze potrebbero essere inviate a tutti i Capigruppo assieme alla decisione della Corte costituzionale n. 170 del 2023.

(La Giunta concorda)

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi interventi, si riserva di convocare la Giunta in una prossima seduta per l'ulteriore seguito dell'esame della questione e convoca l'immediata riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunicazioni del Presidente.

Enrico COSTA, *presidente*, prima dare inizio alla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato, comunica che, il 15 gennaio scorso, è pervenuta alla Camera – e successivamente assegnata alla Giunta – una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione, concernente dichiarazioni espresse dall'on. Delmastro Delle Vedove in data 16 giugno 2021. Tale richiesta – che proviene dal GIP presso il Tribunale

di Biella – trae origine da un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico del predetto deputato, che pende presso il medesimo Tribunale.

La seduta termina alle 9.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.